



Aula magna e spazi di riunione Centro scolastico

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

– l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC,

ordina:

- Art. 1 Il Municipio, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di natura igienica, può concedere l'uso dell'aula magna e degli spazi di riunione al Centro scolastico comunale, a società ed enti legalmente costituiti e riconosciuti, con sede nel Comune, per riunioni, assemblee, esposizioni, manifestazioni pubbliche, ecc.
- Art. 2 Di regola, l'aula magna e gli spazi di riunione sono concessi durante il periodo di apertura delle scuole, come al calendario scolastico cantonale.
In casi particolari, il Municipio può autorizzarne l'occupazione anche durante i periodi delle vacanze scolastiche, a condizioni da stabilire.
- Art. 3 La concessione può essere rilasciata a associazioni ed enti che ne fanno esplicita richiesta scritta al Municipio o alla Direzione dell'Istituto Scolastico, almeno 15 giorni prima dell'occupazione.
- Art. 4 Ottenuta la concessione da parte del Municipio o della Direzione dell'Istituto Scolastico, ogni associazione o ente dovrà comunicare il nominativo del responsabile del ritiro e della riconsegna dell'aula magna o degli spazi di riunione.



Art. 5 La concessione dell'aula magna o degli spazi di riunione può comprendere l'uso delle attrezzature fisse o mobili (proiettori, retro-proiettori, schermi, microfoni, ecc.).

Art. 6 I partecipanti alle riunioni dovranno comportarsi correttamente, evitando schiamazzi e rumori molesti che possano arrecare disturbo al vicinato.

È vietato entrare dai cancelli con mezzi motorizzati, senza una specifica autorizzazione.

Art. 7 È vietato:

- introdurre animali nel Centro scolastico;
- fumare in tutti gli spazi interni, atrio e servizi igienici compresi.

Art. 8 Ai responsabili delle varie associazioni incombe l'obbligo di denunciare immediatamente al Municipio o alla Direzione dell'Istituto Scolastico, eventualmente tramite il custode, i danni causati, che saranno riparati a spese della associazione o ente beneficiario della concessione.

Art. 9 Le tasse di concessione sono stabilite come segue:

per serata (20.00-24.00) o mezza giornata (08.00-12.00 o 14.00-18.00)

- aula magna	senza attrezzature mobili	CHF 100.-
	con attrezzature mobili	CHF 150.-
- aula riunioni	senza attrezzature mobili	CHF 50.-
	con attrezzature mobili	CHF 80.-

per giornata intera (08.00 – 18.00 o 14.00 – 24.00)

- aula magna	senza attrezzature mobili	CHF 200.-
	con attrezzature mobili	CHF 250.-
- aula riunioni	senza attrezzature mobili	CHF 100.-
	con attrezzature mobili	CHF 150.-

Alle associazioni con sede nel Comune a carattere apartitico, sportivo e benefico può essere accordato l'esonero o una riduzione della tassa stabilita.

Art. 10 Il Municipio si riserva piena facoltà di decidere inappellabilmente sulle concessioni per l'uso dell'aula magna e dell'aula delle riunioni, sugli orari, come pure sull'accertamento e la rifusione dei danni.

Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005.



Art. 12 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Sandro Gandri

Approvata con risoluzione municipale 918 del 12 settembre 2005

Pubblicata agli albi comunali dal 15 settembre al 29 settembre 2005